

Pubblicato il 02/12/2021

N.00371 ~~2021~~ REG.PROV.CAU.
N. 00555/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 555 del 2021, proposto da

Pasquini Silvia, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Pierdominici e Leonardo Pierdominici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliavano in Ancona, corso Mazzini, 55;

nei confronti

Carmela Pellegrino e Benedetta Pergolesi, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia e adozione di ogni idonea misura cautelare

- dell'avviso del 7.7.2021 del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche “AVVISO PUBBLICAZIONE CONSISTENZA ASPIRANTI DOCENTI PRESENTI NELLE GRADUATORIE DI MERITO (GM)

E NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE) UTILI AI FINI DELLE IMMISSIONI IN RUOLO PER L'A.S. 2021_2022”, in particolare nella parte in cui non individua docenti vincitori del Concorso docenti 2018 da immettere in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 nelle graduatorie di merito relative alla classe di concorso AC24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO);

- degli avvisi del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche:

m_pi.AOODRMA.REGISTRODECRETI(R).0000686.09-07-2021,

m_pi.AOODRMA.REGISTRODECRETI(R).0000726.15-07-2021,

m_pi.AOODRMA.REGISTRODECRETI(R).0000725.15-07-2021,

m_pi.AOODRMA.REGISTRODECRETI(R).0000727.15-07-2021,

m_pi.AOODRMA.REGISTRODECRETI(R).0000729.15-07-2021,

m_pi.AOODRMA.REGISTRODECRETI(R).0000753.21-07-2021,

m_pi.AOODRMA.REGISTRODECRETI(R).0000761.21-07-2021,

m_pi.AOODRMA.REGISTRODECRETI(R).0000763.21-07-2021,

m_pi.AOODRMA.REGISTRODECRETI(R).0000765.21-07-2021, relativi alle operazioni di nomina a tempo indeterminato per l'a.s. 2021/2022 da graduatorie di merito regionali;

- del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche DDG 768 23 luglio 2021, in particolare nella parte in cui non individua docenti vincitori del Concorso docenti 2018 da immettere in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 nelle graduatorie di merito relative alla classe di concorso AC24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO);

- del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche DDG 777 27 luglio 2021, in particolare nella parte in cui non individua docenti vincitori del Concorso docenti 2018 da immettere in ruolo per l'anno

scolastico 2021/2022 nelle graduatorie di merito relative alla classe di concorso AC24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO);

- del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Direzione Generale – Ufficio III Ambito Territoriale di Ancona n. 11646 del 27.8.2021 e dei suoi allegati, in particolare nella parte in cui non individuano la ricorrente quale docente vincitrice del Concorso docenti 2018 da immettere in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 nelle graduatorie di merito relative alla classe di concorso AC24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO);

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso, anche non noto;

e per la declaratoria dell'obbligo e/o condanna del Ministero dell'Istruzione e dell'U.S.R. per le Marche di immissione in ruolo ex art. 59 del D.L. n. 73/2021 per l'anno scolastico 2021/2022 della ricorrente quale docente di scuola secondaria superiore vincitrice del Concorso docenti di cui all'art. 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 59/2017 e al D.D.G. n. 85/2018 nella classe di concorso AC24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 la dott.ssa Simona

De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- la ricorrente, docente di scuola secondaria, ha partecipato con successo alla procedura concorsuale di cui all'art. 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 59/2017 e al D.D.G. n. 85/2018 per la classe di concorso AC24 (insegnamento della lingua spagnola nelle scuole superiori);
- la stessa, in quanto abilitata all'insegnamento con titolo professionale e abilitazione ottenuti all'estero (in Bulgaria presso la New Bulgarian University di Sofia), è stata ammessa con riserva a partecipare al concorso per espressa disposizione del bando e, dopo aver sostenuto le relative prove, è stata inclusa nelle graduatorie di merito;
- con gli impugnati provvedimenti la ricorrente è stata tuttavia esclusa dalla procedura di reclutamento straordinario ex art. 59 del D.L. n. 73/2021, a causa del mancato riconoscimento, da parte del Ministero dell'Istruzione, del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito in uno Stato estero;

Rilevato che il diniego di riconoscimento dei titoli abilitativi conseguiti all'estero è stato caducato dal giudice amministrativo con plurime pronunce, nelle quali sono stati enunciati i criteri in base ai quali deve essere condotta la valutazione del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito in un paese estero ai fini del riconoscimento nel nostro ordinamento (cfr. Cons. Stato, n. 3328/2021; n. 2438/2021; n. 1198/2020);

Ritenuto che l'Amministrazione, prima di procedere all'esclusione del candidato che ha superato le prove concorsuali a seguito della sua ammissione condizionata debba sciogliere la riserva in ordine al valore abilitante del titolo da questi conseguito all'estero, anche per ragioni di uniformità di trattamento delle posizioni analoghe in ambito nazionale, atteso che, a quanto consta, sembra che diversi soggetti nelle medesime condizioni della ricorrente abbiano ottenuto il mantenimento nelle graduatorie all'esito delle citate pronunce del Consiglio di

Stato;

Ritenuto, pertanto, che le Amministrazioni intime debbano provvedere al riesame della posizione della parte ricorrente e che, a tal fine, occorra assegnare un termine di giorni 60 (sessanta) per provvedere;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) accoglie la suindicata istanza di concessione delle misure cautelari nei sensi precisati in motivazione e fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 9 marzo 2022.

Compensa le spese di questa fase del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere

Simona De Mattia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Simona De Mattia

IL PRESIDENTE
Sergio Conti

IL SEGRETARIO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Io sottoscritto Avv. Fabio Pierdominici, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, introdotto dall'art. 52 D.L. n.90 del 24.6.2014, attesto che l'antescritta Ordinanza n.00077/2023 Reg. Prov. Coll. emessa dal TAR Marche, Sez. Prima, pubblicata in data 07/02/2023, è copia conforme del corrispondente provvedimento in formato digitale estratto dal fascicolo informatico del ricorso n.555/2021 R.G. del TAR Marche.

Camerino, 10/02/2023

Avv. Fabio Pierdominici